



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*Omologazione Piano di ristrutturazione  
dei debiti del Consumatore (art. 70.7 CCI)*

Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

*avente ad oggetto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al N.R.G. 224/2024 presentato da:*

[REDACTED]  
in qualità di advisor e dal dott. Eugenio Chiarabini in qualità di OCC.

Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;  
visto il provvedimento ex art. 70.1 CCI del 31.10.2023 emesso dall'intestato Tribunale, con cui la proposta ed il piano - *modificato con integrazione del 17.10.2024* - del consumatore depositato dal predetto debitore venivano valutati ammissibili ed il cui contenuto deve, in questa sede, intendersi integralmente riportato e trascritto;

osservato che la proposta ed il piano:

- sono stati pubblicati sul sito web del Tribunale/del Ministero della Giustizia;
- sono stati comunicati a mezzo pec dall'OCC a tutti i creditori come risulta da deposito del 17.12.2024, ove risultano le mail PEC di accettazione e consegna inviate a: Comune di Genova, Inail, INPS, Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Entrate – Riscossione;

considerato che non sono state depositate osservazioni nel termine di giorni 20, così come dedotto dall'OCC in data 09.12.2024 e per come risulta dalle suddette e-mail PEC, inviate in data 06.11.2024;

ritenuto di confermare il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano presentato con modificazione del 17.10.2024 e, quindi, limitatamente ai debiti afferenti alle due società s.a.s. ove la debitrice rivestiva la qualifica di socio accomandante, in quanto al di fuori di tale ultima posizione societaria la stessa non può essere qualificata "consumatore" e, quindi, i relativi debiti non ricadranno nella presente omologazione;

considerato, infatti, che tali debiti sono riferibili esclusivamente a posizioni fiscali e che, quindi, non si configurano come debiti riconducibili strettamente all'attività di



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

impresa nel momento in cui la ricorrente ricopriva la posizione di socio accomandante in ragione della loro qualificazione come “redditi da capitale” di cui all’art. 44 co. 1 lett. e) TUIR e, come tali, tassati “per trasparenza”. Il regime della tassazione per trasparenza si applica a particolari tipologie di società come società di persone e società in accomandita semplice ed in base a questo regime, gli utili e i redditi prodotti dalla società non sono assoggettati a tassazione a livello societario ma sono attribuiti ai soci in proporzione alle quote di partecipazione;

considerato infatti che la posizione di socio accomandante non prevede l’esercizio di attività di impresa, né in via diretta né in via indiretta, limitandosi detta tipologia di socio ad apportare una quota di capitale sociale rispondendo, quindi, nei limiti di detta quota configurandosi, quindi, come posizione derivante da mera partecipazione societaria non attiva;

ritenuto quindi che tra il socio accomandante e l’esercizio dell’attività di impresa della s.a.s. difetti quel nesso di interdipendenza funzionale che impedisce viceversa di configurare il socio accomandatario come consumatore - *partecipando quest’ultimo, diversamente che dal socio accomandante, in via diretta all’attività societaria* - e che quindi, per i debiti erariali contratti dalla società, in virtù del suddetto difetto eziologico, risulta possibile configurare la qualifica di consumatore in capo all’accomandante;

considerato infatti che il reddito di partecipazione agli utili societari del socio di una società di persone costituisce, ai fini dell’Irpef, reddito proprio del contribuente - *al quale è imputato sulla base di una presunzione di effettiva percezione* - e non della società, senza che rilevi in contrario la eventuale circostanza che egli non abbia ancora percepito, rimanendone peraltro creditore, gli utili ai quali, a norma dell’art. 2262 cod. civ., ha diritto, per aver rinviato ad altro esercizio l’esazione del credito, o per aver reinvestito gli utili medesimi in attività sociali o per qualsiasi altra ragione (Cass. 24 luglio 2009, n. 17362; Cass. 12 marzo 2002, n. 3539). Muovendo da tale premessa il socio in questione può essere considerato consumatore in quanto tale è, a norma della lett. e) dell’art. 2 ccii, anche il socio persona fisica di una società che agisce per “i debiti estranei a quelli sociali”. Se, come detto, il debito erariale riconducibile ad Irpef e contributi previdenziali, seppur conseguente alla percezione di un reddito da partecipazione sociale, deve considerarsi estraneo ai debiti sociali in quanto non funzionale allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, tale debito deve ritenersi personale del socio, tale da non precludere l’attribuzione allo stesso della qualifica di consumatore;

considerato che tale conclusione, per le ragioni sopra viste, può essere riconducibile al solo socio accomandante proprio perché quest’ultimo riveste una posizione in partecipazione societaria, difettando il nesso funzionale con l’esercizio in via diretta o indiretta dall’attività di impresa, dovendosi affermare che proprio il difetto di tale nesso permette la qualifica di consumatore laddove invece la posizione di socio



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

accomandatario, ove risulta presente il suddetto nesso, impedisce detta riconduzione;  
ritenuta, sulla base della relazione dell'OCC allegata al ricorso, la fattibilità del piano proposto;  
*visto l'art. 70.7 CCII;*

## P.Q.M.

**OMOLOGA** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da [REDACTED] **come modificato con memoria integrativa del 17.10.2024 e, quindi, in relazione ai soli debiti contratti dalle società strutturate in accomandita semplice ove rivestiva la qualifica di socia accomandante;**

**dispone** che l'OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale, con il decreto che dichiarerà eseguito il piano, ordinerà la cancellazione della pubblicazione;

**dispone che** l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori *ex art. 70 co. 8 CCII;*

**Manda** all'OCC di effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano.

Dichiara chiusa la procedura.

Visto l'art. 71 CCII:

- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni di quanto previsto dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC assicurando adeguate forme di pubblicità al fine di garantire la massima partecipazione possibile;
- dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano rivolviendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere, sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l'OCC ogni sei mesi relazioni l'Ufficio sullo stato di esecuzione e che, terminata tale fase, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.

*Si comunichi.*

Genova, 18.12.2024

*Il Giudice*  
*Dott. Tommaso Sdogati*

